



Comune di Gesturi
Provincia del Sud Sardegna
Servizi Amministrativi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 13.01.2021)

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Gesturi, come disciplinato dalle norme vigenti dei contratti collettivi nazionali (*artt. 45 e 46, CCNL 14 settembre 2000, art. 26, CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018*).

2. Il Comune di Gesturi, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.

3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.

4. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto o autorizzati dal Comune di Gesturi.

ART. 3 - DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. In relazione al proprio assetto organizzativo, all'orario di lavoro a ciascuno assegnato dall'Ente, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2, ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto;

Per ogni ulteriore giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, purché preventivamente autorizzata per iscritto dal proprio Responsabile di settore, si ha altresì diritto all'attribuzione di un buono pasto.

2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai commi successivi del presente articolo, effettuare una pausa pranzo non superiore a 2 ore e trenta minuti e non inferiore a 30 minuti nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;

c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo corrispondente ai turni tipo ed ai profili orari individuali assegnati a ciascun dipendente sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.

3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore di lavoro delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e trenta minuti, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

4. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario e/o straordinario elettorale, debitamente e preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, nei giorni nei quali non è previsto per il rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane, presso l'ente di appartenenza.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a complessive 8 ore nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e di massimo due ore e mezza.

6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio cui il dipendente è preposto.

Saranno attribuiti non più di n. 48 buoni pasto all'anno rimuovendo il limite previsto di n. 1 buono pasto alla settimana a quali potranno aggiungersi i buoni pasto relativi a quelli previsti all'art.3 comma 4 del presente regolamento. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi su indicati, alle operazioni di timbratura.

7. Non concorrono al raggiungimento delle 8 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

8. Concorrono al raggiungimento delle 8 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dalla natura dell'assenza, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

2. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

ART. 5 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 (euro sette/00).
2. Il valore nominale rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi convenzionati;
3. Il buono:
 - a) può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati;
 - b) è cumulabile nel limite di 8 buoni come specificato alla lett. F) del Decreto Mise n.122/2017;
 - c) non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro;

Il Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

L'Ente provvederà:

- a consegnare a ciascun dipendente una card nominativa;
- a ricaricare semestralmente il numero di buoni pasti elettronici corrispondenti ai rientri pomeridiani spettanti in base all'orario di servizio;
- compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati all'ufficio preposto, a contabilizzare e ricaricare prima della fine del semestre di riferimento, i buoni pasto spettanti a ciascun dipendente, sulla base delle presenze effettive così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli 3 e 4.

ART. 7 - FURTO, SMARRIMENTO DELLA CARD

In caso di furto o smarrimento della card il dipendente dovrà tempestivamente consegnare **all'ufficio Personale** copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente, per il successivo inoltro al fornitore del servizio il quale provvederà al **conseguente blocco della Card**.

ART. 8 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 7,00 oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.

2. L'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero di euro Sette/00. In questo caso il Responsabile del servizio finanziario incaricato all'erogazione dei buoni pasto verifica semestralmente il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

ART. 9 – PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE E SEGRETARIO COMUNALE

1. Il personale di qualifica Dirigenziale e il Segretario Comunale hanno titolo a un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso personale mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 01 gennaio 2021 e, da tale data si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dei contratti collettivi vigenti.